CONVENZIONE IL COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO E L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE/IMPRENDITORIALE DENOMINATA
L'anno 2023 il giorno del mese di
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra i sottoscritti:
- Dott. Alessandro Calanca, nato a Mantova il 17.05.1968 (C.F. CLNLSN68E17E897P) che interviene
in rappresentanza del COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO con sede in Piazza Repubblica n. 8 a
San Giorgio di Mantova, C.F. 80004610202, in forza del decreto sindacale Decreto del Sindaco n.
24482 del 30.12.2022 di attribuzione delle funzioni dirigenziali con decorrenza 01/01/2023 fino
alla scadenza del mandato del Sindaco;
- Sig il (C.F.
) e residente a
di seguito per brevità
denominato "concessionario", legale rappresentante/Presidente/ dell'organizzazione
denominata,
PREMESSO CHE:
- l'organizzazione sindacale/imprenditoriale rappresentata dal sigha presentato la propria domanda (per assumere in concessione a titolo oneroso ed in via non esclusiva un locale negli immobili di proprietà del comune di San Giorgio Bigarello sito in piazza Repubblica, 9 per svolgere le attività

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

# **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

previste dallo Statuto;

In base alla presente convenzione, il Comune di San Giorgio Bigarello concede in gestione a ....., in via non esclusiva, , che accetta e riceve a tale titolo, il locale sito in località Mottella, piazza Repubblica, 9 a piano terra;

#### ART. 2- PROPRIETA' DELL'IMMOBILE

Il concessionario dichiara e riconosce che ogni altra opera realizzata sull'immobile in oggetto diverrà, in quanto costruita, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di San Giorgio Bigarello, senza avere, per tale fatto, diritto a nulla pretendere dal Comune stesso, nè ora nè mai.

#### ART. 3 - USO DELL'IMMOBILE

Il concessionario sarà unico responsabile, di fronte all'Ente, degli eventuali inconvenienti che l'Ente medesimo avesse a rilevare in dipendenza dell'uso dell'immobile di cui trattasi.

Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità.

Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione. Tali richieste potranno essere avanzate dall'Ente in qualsiasi momento.

#### ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE

La concessione in oggetto avrà durata dal 01.03.2023 al 28.02.2025.

#### ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE

Il canone annuo di concessione è pari ad euro 2.800,00 (duemilaottocento)/1.400,00 (millequattrocento) (rispettivamente se la concessione è per 4 giornate o per 2) e sarà fisso per tutta la durata contrattuale.

Il concessionario corrisponderà al Comune, l'importo di € 2.800,00 in due soluzioni: la prima entro il 30 giugno di ogni anno di vigenza contrattuale e la seconda entro il 30 novembre.

### ART. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E CUSTODIA DELL'IMPIANTO

Tutte le spese per la manutenzione ordinaria, custodia e pulizia dell'immobile sono a carico del concessionario.

La manutenzione straordinaria è a carico dell'Ente proprietario.

Qualora l'immobile venga dato in concessione anche ad altro soggetto, gli orari di apertura devono risultare compatibili tra i concessionari, previo incontro tra le parti e l'Ente.

Le spese migliorative di carattere straordinario, relative ad interventi preventivamente autorizzati, sostenute e realizzate dall'assegnatario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza dell'assegnazione. Le eventuali opere costruite sul bene e relative pertinenze sono acquisite al patrimonio comunale alla scadenza dell'atto di assegnazione.

Le spese migliorative, relative ad interventi non autorizzati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, possono, se il caso, dare luogo all'applicazione di una penale.

L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di pretendere l'eventuale rimessa in pristino dei locali.

Gli interventi non autorizzati e non ritenuti migliorativi, ma dannosi, devono essere rimossi a cura e spese dell'assegnatario nel termine fissatogli, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria, oltre al risarcimento dei danni.

Nel caso in cui l'assegnatario non provveda nel termine stabilito, l'Amministrazione concedente provvederà d'ufficio alla rimozione, con recupero di ogni spesa a carico dell'assegnatario, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria.

#### ART. 7 - REVOCA F DECADENZA

L'Ente si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione in presenza di motivi di interesse pubblico, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. In particolare spetta al Responsabile dell'Area Amministrativo-Affari Generali la facoltà di revocare, previo preavviso di almeno 30 giorni, sospendere temporaneamente o modificare le date di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo dell'immobile assegnato, senza che tale limitazione possa dare luogo a indennizzo.

E' prevista la decadenza, con l'obbligo da parte del concessionario della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose, nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre 3 (tre) mesi dalla scadenza;
- mancato rispetto del divieto di sub-concessione;
- mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto.

La convenzione può essere rescissa dal concessionario con un preavviso di almeno 60 giorni. Fino alla scadenza di tale preavviso il canone di concessione deve essere pagato.

#### ART. 8 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

E' vietato al concessionario sub-concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione.

# ART. 9 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI IN DIPENDENZA DELLA COSTRUZIONE E CONSEGUENTE USO DEGLI IMPIANTI

Il concessionario esonera espressamente l'Ente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma

oggetto del presente atto di concessione, esclusi i danni che potessero derivare da vizi di costruzione o difetti di manutenzione straordinaria, sconosciuti al concessionario.

# ART. 10 - ASSICURAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il concessionario ha l'obbligo di costituire per tutta la durata della presente convenzione, polizza assicurativa contro ogni e qualsiasi rischio derivante dall'attività gestita e organizzata all'interno dell'immobile in oggetto ed è tenuto a consegnarne copia al Responsabile dell'Area Amministrativo-Affari Generali al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

## ART. 11 - LEGGI E REGOLAMENTI DA OSSERVARSI

- a) Tutte le spese inerenti al presente atto, imposte e tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla presente convenzione, immediate e future, sono a carico del concessionario;
- b) per quanto non regolato dall'atto di concessione si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'immobile.

Letto, confermato e sottoscritto.	
per l'Amministrazione Comunale	il concessionario